



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE II

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:	Oggetto
Giuseppe Grasso	Presidente
Valeria Pirari	Consigliere
Cristina Amato	Consigliere
Remo Caponi	Consigliere
Dario Cavallari	Consigliere-Rel.
	PATROCINIO
	SPESE STATO
	R.G.N.
	9025/2024
	CC
	28/01/2026

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso n. 9025/2024 proposto da:

Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante
p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato;

-ricorrente-

contro

██████████ rappresentata e difesa dall'Avv. ██████████;

-controricorrente-

avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza n. 48/2024 del 26 febbraio
2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 gennaio 2026 dal
Consigliere Dario Cavallari.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

██████████ ha proposto davanti alla Corte di giustizia tributaria di
Cosenza opposizione contro un avviso di accertamento esecutivo del Comune di



██████████ e, contestualmente, ha presentato istanza di ammissione al beneficio dell'assistenza tecnica gratuita.

La Corte di giustizia tributaria di Cosenza ha rigettato detta istanza perché non avrebbe avuto le caratteristiche minime indicate dall'art. 79 d.P.R. n. 115 del 2002.

In seguito ad opposizione, il Tribunale di Cosenza, nel contraddittorio con il solo Ministero dell'Economia e delle Finanze, con sentenza n. 48/2024, ha accolto il ricorso.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha proposto ricorso sulla base di un motivo.

██████████ si è difeso con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Con un unico motivo la P.A. lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 76-79 d.P.R. n. 115 del 2002.

Afferma l'erroneità della sentenza perché avrebbe ritenuto sufficiente, ai fini dell'ammissibilità dell'istanza in questione, la generica indicazione di avere percepito un reddito inferiore alla soglia prevista dalla legge per l'accesso al beneficio in questione.

Sostiene che, invece, detto reddito avrebbe dovuto essere indicato "in positivo"; per l'esattezza avrebbero dovuto essere menzionati, specificamente e dettagliatamente, tutti i redditi percepiti e goduti nell'anno di riferimento dall'istante e dagli eventuali singoli componenti del nucleo familiare, con precisazione della loro natura.

La censura è infondata.

Oggetto del contendere è la circostanza che il controricorrente abbia indicato un reddito complessivo valutabile pari a € 10.800,00, in assenza di altri componenti del nucleo familiare. Ad avviso della P.A., invece, egli avrebbe dovuto riportare la natura di tutti i singoli redditi conseguiti e rientranti nel totale comunicato.



In primo luogo, si osserva che l'art. 76 del d.P.R. n. 115 del 2002 prescrive, al comma 1, che "Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 9.296,22".

Questo importo è stato incrementato a € 12.838, 01 dall'art. 1, comma 1, del Decreto 10 maggio 2023.

Pertanto, il menzionato art. 76 non impone di specificare le singole componenti di reddito della quale il beneficiario sarebbe titolare, ma chiede solo che non sia superiore a un dato ammontare.

Inoltre, con riferimento alla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, l'art. 79 del d.P.R. n. 115 del 2002 dispone che:

"L'istanza è redatta in carta semplice e, a pena di inammissibilità, contiene:

a) la richiesta di ammissione al patrocinio e l'indicazione del processo cui si riferisce, se già pendente;

b) le generalità dell'interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali;

c) una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell'articolo 76;

d) l'impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione.

Per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea correda l'istanza con una certificazione dell'autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato.

Gli interessati, se il giudice procedente o il consiglio dell'ordine degli avvocati competente a provvedere in via anticipata lo richiedono, sono tenuti, a pena di



inammissibilità dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato".

Le disposizioni appena riportate non impongono al richiedente di precisare la natura del reddito percepito, come si evince dall'art. 46, comma 1, lett. o), del d.P.R. n. 445 del 2000 (richiamato dal citato art. 79), il quale fa riferimento, in termini generali, alla "situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali".

Se ne ricava che, in presenza di indicazioni comunque concernenti il reddito, è il giudice a dovere attivare, anche d'ufficio e nei limiti entro cui ciò è consentito dai dati comunicati dalla parte, i suoi poteri istruttori per supplire all'eventuale incompletezza di quanto comunicato.

Nella specie, il controricorrente aveva riportato di avere un reddito complessivo valutabile "pari ad euro 10.800,00, in assenza di altri componenti del nucleo familiare" (questo dato emerge dalla sentenza impugnata).

Egli, quindi, aveva, almeno formalmente, adempiuto al proprio onere di allegazione (e fatta sempre salva la ricorrenza dei presupposti per un'eventuale revoca dell'ammissione).

2) Il ricorso è rigettato in applicazione dei seguenti principi di diritto:

«L'art. 76 del d.P.R. n. 115 del 2002 impone al richiedente l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato esclusivamente di indicare un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito e risultante dall'ultima dichiarazione che non sia superiore a quello indicato dalla medesima disposizione e dai correlati decreti integrativi»;

«L'art. 79 del d.P.R. n. 115 del 2002, anche letto alla luce del disposto dell'art. 46, comma 1, lett. o), del d.P.R. n. 445 del 2000, non impone al richiedente l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato di precisare la natura del reddito percepito».

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Se ne dispone la distrazione in favore del difensore del controricorrente, dichiaratosi antistatario.



Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto, trattandosi di P.A. ammessa al beneficio della prenotazione a debito.

P.Q.M.

La Corte,

- rigetta il ricorso;

- condanna la P.A. ricorrente a rifondere le spese di lite al controricorrente, che liquida in complessivi € 2.200,00 per compenso e in € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%%, da distrarsi in favore dell'Avv. [REDACTED] dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione Civile, il 28 gennaio 2026.

Il Presidente

Giuseppe Grasso

